

ALLEGATO "A" AL N. 77.256/16.826 DI REPERTORIO

STATUTO

della Fondazione "Albertina e Giovanni Rivetti" E.T.S. con sede in Valdengo (BI) Via San Giovanni Bosco n. 12, già iscritta al n. 445 in data 04/03/2004 al Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte.

CAPO I

ORIGINE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1 - ORIGINE

La Fondazione Albertina e Giovanni Rivetti, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza, trae le sue origini dalla donazione del comm. Attilio Rivetti in memoria dei propri genitori come da atto di Donazione e fu eretta in Ente Morale con atto redatto dal Notaio dott. Roberto Pozzo, registrato a Biella il 01/09/1954 al n. 2063.

La denominazione della Fondazione è "Fondazione Albertina e Giovanni Rivetti E.T.S." con sede in Valdengo (BI) Via San Giovanni Bosco n. 12.

Art. 2 - SCOPO

La Fondazione "Albertina e Giovanni Rivetti", ha per compito lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale nel settore educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, con il compito di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini così come previsto all'art. 5 comma 1 lettera d) D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione si avvale di due unità distinte:

- Asilo Nido dove sono ospitati bambini di età compresa dai tre ai trentasei mesi;
- Scuola dell'Infanzia ospitante bambini con età compresa tra i tre e i sei anni.

In entrambe le unità lo scopo è quello di provvedere all'educazione morale, intellettuale e fisica del bambino. L'Ente opera nel rispetto delle disposizioni didattiche vigenti, la sua attività è autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle Autorità scolastiche e all'educazione morale, ponendo particolare attenzione alle indicazioni della Religione Cattolica.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purché **secondarie** e **strumentali** allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Nel quadro della sua attività, la Fondazione organizza incontri, riunioni e manifestazioni, promuove studi e ricerche, cura pubblicazioni a mezzo stampa, audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive.

La Fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito della

Regione Piemonte ed in particolare nell'ambito della
Provincia di Biella.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali ivi compresa la stipula di Convenzioni con Enti pubblici, enti locali, altri E.T.S. e la partecipazione in Enti aventi finalità analoghe, affini o connesse al proprio scopo, confermata l'esclusione di ogni finalità particolare, lucrativa, speculativa, politica, sindacale e simili.

Art. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai beni di cui la stessa risulta dotata originariamente tra cui l'immobile sito in Valdengo (BI) Via San Giovanni Bosco n. 12 e censito a catasto come segue:

- Foglio 7 particella 47 sub. 2 categoria D/5 di classe unica, m³ 3.480,00 Rendita catastale 1.455,79

- Foglio 7 particella 47 sub. 3 categoria C/7 di classe unica, m² 122,00 Rendita catastale 79,31;

b) da un terreno sito in Valdengo alla via Roma e censito a catasto come segue:

- Foglio 7 particella 909 prato arborato di classe prima, m² 3.355,00 R.D. 21,66 R.A. 15,59;

c) dal denaro, beni in natura o crediti che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo nel corso della sua vita alla Fondazione;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;

e) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti privati;

f) da redditi derivanti dalle attività sociali e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione dell'Ente e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il Patrimonio potrà essere incrementato attraverso:

- i proventi dell'attività a ciò destinati;

- contributi, lasciti, donazioni, o cessioni di diritti, da parte di enti o istituzioni, pubblici o privati e più in generale da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, espressamente destinati per volontà dei donanti/disponenti all'incremento del Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente agli scopi istituzionali: i beni e diritti costituenti il patrimonio dell'Ente non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la vita

dell'Ente sia all'atto dello scioglimento.

Il Patrimonio della Fondazione si articola funzionalmente in Patrimonio (o fondo) di dotazione e Patrimonio (o fondo) di gestione.

Il Patrimonio di dotazione è composto da beni destinati ad essere utilizzati e conservati durevolmente nel corso della vita della Fondazione. La sua mutazione in altri beni più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione assunta in conformità con le regole statutarie con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti soggetta a specifica autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Il relativo vincolo di destinazione deve risultare espressamente all'atto della dotazione e di seguito essere riportato nel bilancio e nelle scritture contabili della Fondazione.

Costituisce patrimonio di dotazione l'immobile sito in Valdengo (BI) Via San Giovanni Bosco n. 12 ed il terreno sito in Valdengo (BI) alla via Roma come più sopra descritti.

Il Patrimonio di gestione è costituito da:

- ogni apporto, contributo, donazione, lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non, espressamente destinato all'incremento del patrimonio di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto precede è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativi.

Si applica in ogni caso l'art. 8) del D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario

- il Tesoriere

- l'Organo di Controllo e Revisori Legali dei Conti.

Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri così nominati:

- il Parroco pro-tempore di Valdengo consigliere di diritto;
- n. 1 (uno) consigliere nominato dal Parroco;
- n. 4 (quattro) consiglieri nominati dal Sindaco;
- n. 3 (tre) consiglieri sono nominati per cooptazione dei componenti del Consiglio uscente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti potranno essere riconfermati alla scadenza senza interruzione.

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione sarà presieduta dal Parroco pro-tempore di Valdengo, quale consigliere di diritto, assistito dal Segretario uscente che provvederà a redigere il relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina un Segretario "estraneo" al Consiglio stesso. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

Nel caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento di un Consigliere, il successore verrà designato dallo stesso soggetto titolare del diritto di nomina del Consigliere cessato.

CAPO III

Art. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre:

- a) alla nomina degli amministratori nei casi in cui a norma del precedente art. 6 risulti titolare delle relative competenze;
- b) alla nomina dei componenti l'Organo di Controllo;
- c) alle eventuali modifiche statutarie;
- d) all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- e) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché agli acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;
- f) a deliberare circa l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio dell'Ente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- g) alla approvazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la

Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio

Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14. Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

Art. 8 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e delle linee di indirizzo dell'attività della fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata con apposito avviso dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato agli altri consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano) di telegramma, di telefax o di posta elettronica, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà tenersi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località purché ritenuta idonea dai Consiglieri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro.

Non sarà necessaria alcuna formalità qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio.

Art. 9 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti di sua competenza a maggioranza dei suoi componenti. Per la modifica del presente statuto sarà tuttavia necessaria la maggioranza di oltre i due/terzi dei suoi componenti.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Al Presidente compete la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Tesoriere, **nominato all'interno del Consiglio**, provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando

esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia.

Il Segretario, provvede ad una ordinata gestione amministrativa, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e ne redige i processi verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

CAPO IV

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

CAPO V

NORME GENERALI

Art. 12 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - ISTITUZIONE REGISTRI

Presso la Fondazione viene istituito:

a) il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

b) Il registro dei volontari benemeriti che, con il coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore della Fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Si applica il disposto dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione provvederà qualora lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

Art. 14 - DIVIETI

La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - NORMA TRANSITORIA

La Fondazione è E.T.S.. L'utilizzo della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S. deve intendersi sospensivamente condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S..

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: EZIO PELLA - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso RUNTS.